



REGOLAMENTO **DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

***Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.82 in data 26/10/2017
in vigore dal 08/11/2017***

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n.82 in data 26/10/2017

in vigore dal 08/11/2017

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- *Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.*
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4;
- Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 05/05/2005 avente per oggetto “Approvazione piano regolatore dei Cimiteri”*

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo III Feretri

- Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV Trasporti funebri

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per i trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi e civili
- Art. 17 – Trasferimento di salme
- Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

- Art. 22 – Elenco cimiteri
- Art. 23 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 24 – Reparti speciali nel cimitero

Art. 25 – Ammissione nel cimitero

Capo II **Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

Art. 26 – Disposizioni generali

Art. 27 – Piano regolatore cimiteriale

Capo III **Inumazione e tumulazione**

Art. 28 – Inumazione

Art. 29 – **Identificazione delle sepolture**

Art. 30 – Tumulazione

Capo IV **Esumazioni ed estumulazioni**

Art. 31 – Esumazioni ordinarie

Art. 32 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 33 – Esumazione straordinaria

Art. 34 – Estumulazioni

Art. 35 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 36 – Raccolta delle ossa

Art. 37 – Oggetti da recuperare

Art. 38 – Disponibilità dei materiali

Capo V **Cremazione**

Art. 39 – Crematorio

Art. 40 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 41 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo VI **Polizia dei cimiteri**

Art. 42 – Orario

Art. 43 – Disciplina dell'ingresso

Art. 44 – Divieti speciali

Art. 45 – Riti funebri

Art. 46 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 47 -- Fiori e piante ornamentali

Art. 48 – Materiali ornamentali

TITOLO III **CONCESSIONI**

Capo I **Tipologie e manutenzione delle sepolture**

Art. 49 – Sepolture private, Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

Art. 50 – Durata delle concessioni

Art. 51 – Modalità di concessione

Art. 52 – Uso delle sepolture delle Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

Art. 53 - Manutenzione

Art. 54 – Costruzione dell'opera – Termini

Capo II

Divisione, subentri, rinunce

Art. 55 – Divisione, Subentri

Art. 56 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Art. 57– Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 58 – Rinuncia a concessioni perpetue

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 59 – Revoca

Art. 60 – Decadenza

Art. 61 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 62 – Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 63 – Accesso ai cimiteri

Art. 64 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 65 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Art. 66 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 67 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 68 – Orario di lavoro

Art. 69 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 70 – Vigilanza

Art. 71 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II

Attività funebre

Art. 72 – Imprese funebri

Art. 73 – Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Art. 74 – Registro cronologico delle sepolture

Art. 75 – Annotazioni nel registro

Art. 76 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 77 – Schedario dei defunti

Art. 78 – Scadenario delle concessioni

Capo II

Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 79 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 80 – Cautele

Art. 81 – Responsabile del Servizio

Art. 82 – Concessioni pregresse

Art. 83 – Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto
concessorio

Art. 84 – Tariffe

Art. 85 – Sanzioni

Art. 86 – Cimiteri per animali d'affezione

Art. 87 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della *Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*. del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n.6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004.

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

– addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

– animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

– attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

– autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

– avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

– autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

– bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

– cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

– cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

– cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

– ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

– cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

– cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il

trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

– cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

– colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

– contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

– crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

– decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

– deposito mortuario: luogo destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

– deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

– deposito temporaneo: sepoltura o luogo destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

– dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

– esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

– estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

– estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

– estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

– estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

– esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

– esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

– esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

– feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

– fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba di famiglia o cappella gentilizia* : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di

resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 2 - Competenze (1)

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 81.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L..

(1) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa,

con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero vigila che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e vigila sotto la sua responsabilità affinché non vengano commessi atti o azioni non corretti nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e su quelle di prossima emanazione.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il servizio di osservazione delle salme;

b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;

c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

d) l'inumazione in campo comune e la cremazione nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);

i) l'uso del deposito mortuario nel caso di necessità del Comune o del Gestore del Cimitero (art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004).

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440,

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. (1) (2)

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

(2) La Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali all'art. 74 c. 7 ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

Inoltre l'articolo 33, comma 3, del regolamento Regionale n. 6/2004 prevede che il comune, ai sensi della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti

autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32, del regolamento Regionale n. 6/2004"

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di .Arese provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. (1)
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero di Arese è dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e quelle di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, sono tenute in osservazione in locale idoneo presso ospedali o altri Istituti rispondenti ai requisiti di legge.

(1) Art. 70 Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

CAPO III – FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. (1)

(1) Art. 40, comma 5, Regolamento Regionale n. 6/2004:

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. *L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:*

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. *L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.*

3. *L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.*

4. *Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."*

() Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005*

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria):

a) per inumazione anche temporanea:

– il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pino, larice, ecc.);

– le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

– la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

– i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 62, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

– si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

– è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L., o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere eliminata la cassa metallica esterna al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con

colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; – per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

(2) Vedasi anche art. 18 c. 4 Regolamento Regionale n. 6/2004 per norma transitoria.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sociale del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.S.L per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre, con sede di rappresentanza o commerciale nel Comune di effettuare, in applicazione dell'art.34 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nonché il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato responsabile della gestione dei cimiteri.

3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (1).

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

(1) Art. 72 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

Art. 16 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicurerà spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi dovranno essere individuati con ordinanza Sindacale.

4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

Art. 17 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo

deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepoltura privata o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel

regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. (1)
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 20.

TITOLO II – CIMITERI CAPO I – CIMITERI

Art. 22 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - a) Cimitero capoluogo di Via degli Orti.
 - b) Cimitero di Viale Marietti località Valera.

Art. 23 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 75 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale incaricato.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e

legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento Reg., n.6/2004 e dell'art. 75 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Compete esclusivamente al Comune disporre delle operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero

1. *Nell'interno del cimitero capoluogo di Via degli Orti* sono previste aree, in concessione decennale, per inumazione delle salme, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

2. Gli atti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in Arese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

3. Nell'interno del Cimitero del capoluogo in Via Degli Orti, dovrà essere prevista, con ordinanza Sindacale, un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 41.

5. In via eccezionale, altre aree speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 25 - Ammissione nei cimiteri

1. Nei due cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

b) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie nel cimitero e gli aventi diritto, di sepoltura privata o individuale, Cappelle Gentilizie o di Tombe di Famiglia;

c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;

d) i cadaveri, del coniuge, e di persone parenti fino al secondo grado, dei destinatari della concessione di loculi, quando il destinatario sia tumulato in urna di resti mortali o ceneri, anche a seguito di successiva trasformazione.

e) i resti mortali e le ceneri di persone, coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado, degli intestatari o dei destinatari della concessione di loculi e ossari, che se necessario possono essere trasformati in ceneri, per consentire la tumulazione della seconda urna di ceneri, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del presente regolamento.

2. Nei Cimiteri Comunali è consentita la tumulazione delle persone non residenti in vita nel Comune, con la maggiorazione del 60% delle tariffe di concessione vigenti :

a) in loculo ed ossari per i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) in loculo ed ossari per i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso o che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno sette anni;
- c) in loculo, per i cadaveri, i resti mortali e le ceneri del coniuge e dei parenti dei residenti sino al 2° grado ;
- d) in ossari, i resti mortali o le ceneri del coniuge e dei parenti ed affini fino al terzo grado, dei residenti o dei destinatari della concessione, che se necessario possono essere trasformati in ceneri, per consentire la tumulazione della seconda urna di ceneri, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del presente regolamento.;
- e) in nicchie cinerarie le ceneri dei parenti ed affini dei residenti, fino al terzo grado.

3. E' vietata ogni tipo di concessione ai viventi in entrambi i cimiteri, tranne che per il coniuge vivente residente, al fine del futuro affiancamento al coniuge deceduto collocato in loculo o ossario;

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento Reg. n. 6/2004.
3. Il piano regolatore cimiteriale stabilisce, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 05/05/2005 a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 (1), ha adottato il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco del prossimo vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è stato sottoposto al parere dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA approvato con provvedimento del 04.10.2005 prot. 134521.
3. Il piano regolatore dei cimiteri individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di Cappelle Gentilizie per le sepolture private.
4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
5. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento. Reg. n. 6/2004.

(1)

Reg. Reg. n. 6/2004 - Art. 6 Piani cimiteriali.

"1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate

del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1."

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 - Inumazione (1)

1. Ogni cimitero dispone di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza

soluzione di continuità. **3.** Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura, previo pagamento della prescritta tariffa.

4. Ogni cimitero dispone di sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Regolamento Reg. n. 6/2004.

(1) Art. 15 del Reg. Reg. n. 6/2004

Art. 29 – Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salva espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme del presente regolamento con particolare riferimento all'art. 64.

3. La loro installazione, manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

Art. 30 - Tumulazione

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette, resti urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumultazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 x m. 0,40 x m. 0,40. Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x m. 0,30 x m. 0,30.

4. Negli ossari potranno essere collocate fino a 2 urne di dimensioni massime di cm. 25x30x15 cadauna contenenti le ceneri di cadaveri di parenti ed affini fino al terzo grado, degli intestatari o dei destinatari della concessione;

5. Per quanto attiene alle modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Reg. n. 6/2004.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31- Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione per i campi comuni, è pari a 10 (dieci) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in anni 5 (cinque).

2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione per i campi giardino, è pari a 30 (trenta) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo trentennio, per il periodo fissato in anni 5 (cinque).

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel seguente periodo da ottobre ad aprile. Le esumazioni ordinarie sono stabilite dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 36.

5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Per gli esiti di fenomeni cadaverici conservativi trasformativi (indecomposti) da rinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130(1) . Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "L'Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune o giardino è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri per almeno 90 gg degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Art. 33 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, solo per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, verificate tramite gli operatori cimiteriali le condizioni igienico sanitarie che ne permettano la fattibilità.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale incaricato del Cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può

essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 34 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie di cadaveri sono di due tipi:
 - a) – a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. L'estumulazione straordinaria dei cadaveri, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, solo per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, verificate tramite gli operatori cimiteriali le condizioni igienico sanitarie che ne permettano la fattibilità.
5. L'estumulazione straordinaria dei resti o delle ceneri può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, solo per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
6. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri per almeno 90 gg degli elenchi delle sepolture in scadenza.
7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 36, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per gli indecomposti, previa apertura e sostituzione della cassa di zinco per la formazione del feretro secondo quanto disposto dall'art. 9 per l'inumazione. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 (cinque). A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e previo rilascio della nuova concessione e pagamento della relativa tariffa. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 dalla legge n° 130 del 30 marzo 2001. (1)

(1) Vedi nota 1 all'articolo 31.

Art. 35 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie dai campi comuni e giardino sono a pagamento, secondo quanto stabilito dalla prescritta tariffa, salvo i casi di indigenza;
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 4.

Art. 36- Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, dopo 5 anni dall'operazione cimiteriale, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o le ceneri anche in loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere, secondo i criteri di ammissibilità di cui all'art. 25. Sulla cassetta contenente le ossa o le ceneri dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
3. In caso di disinteresse dei familiari, sono individuati nei Cimiteri Comunali, di volta in volta dall'ufficio preposto, gli ossari dove collocare i resti delle esumazioni e delle estumulazione per cinque anni, allo scadere dei quali dovranno essere depositati nell'ossario comune.

Art. 37- Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.3 (tre) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 38 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli

impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 39 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante disponibile.

Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale (2) da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto*

contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario o loculo, secondo quanto disposto all'art.25
4. A richiesta degli interessati l'urna può essere collocata in sepoltura privata, in cinerario comune o giardino delle rimembranze secondo quanto disposto all'art. 25.
5. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
6. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
8. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna possa essere racchiusa, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:
 - deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete
 - deve avere dimensioni minime m. 0.40x m. 0.40x m. 0.40
 - deve essere di materiale resistente e non biodegradabile
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze" mediante interrimento.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.
13. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale

redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

() La sentenza del Consiglio di Stato recepita nel DPR 24 febbraio 2004, prevede che le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengano stabilite dai regolamenti comunali.*

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 42 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 43- Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari mediante l'uso di mezzi non motorizzati.

Art. 44 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 45 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio e al Sindaco.

Art. 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e giardino

1. Sulle fosse nei campi comuni e giardino possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, autorizzati di volta in volta dal Comune in metallo, cemento, pietra o marmo, previo pagamento del relativo diritto, ove previsto. Sulle fosse è vietata qualsiasi opera muraria.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state eseguite nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino mt. 1,10 di altezza e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. La manutenzione delle piantine, di fiori e di sempreverdi resta a carico dei concessionari dell'area.

8. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. La delimitazione delle tombe è concessa con cordoli di altezza non superiore ai 20 cm.

Art. 47 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Cimitero, su disposizione del Comune, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, con oneri a carico del trasgressore.

2. Nei cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 48 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile della gestione del Cimitero, su disposizione del Comune, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e al Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 49 - Sepulture private, Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture in loculi ed ossari.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti ;
- la durata;
- il concessionario;
- il destinatario/i; o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 50- Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree destinate alle costruzione di Cappelle Gentilizie;
- b) in 60 anni per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia;
- c) in 50 anni per gli ossari individuali
- d) in 40 anni per i loculi individuali
- e) in 30 anni per le sepolture private in fosse individuali -campo giardino

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla vigente tariffa, previa verifica della disponibilità dei posti e conseguente autorizzazione, salvo il caso di cui al comma seguente.

3. È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere il limite minimo di venti anni di tumulazione a coloro ai quali fosse stata concessa in vita ai sensi dell'articolo n. 25 c. 3 o nel caso di inserimento di un nuovo feretro ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. d.

4. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa, calcolato proporzionalmente sulla base del periodo di prolungamento richiesto.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione della relativa concessione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Art. 51- Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, nel rispetto del Regolamento Comunale.

2. L'assegnazione in concessione delle fosse avviene per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data di sepoltura.

3. L'assegnazione in concessione di loculi ed ossari avviene per scelta nell'ambito del singolo lotto reso disponibile dal Comune.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione di aree per la costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previo pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 52 - Uso delle Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- parenti ed affini fino al quarto grado.

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

6. Nelle Tombe di Famiglia e nelle Cappelle Gentilizie, potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere o dei resti o delle ceneri di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di 2° fila partendo dal basso o ossari.

7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 53 – Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe e manufatti spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, lo stesso dicasi per le lastre di chiusura loculi.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori richiesti, il Comune provvede in via sostitutiva con oneri a carico del concessionario.

Art. 54 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 49, impegnano il

concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 64 e comunque entro 18 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Cimiteriale può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di non oltre 6 mesi

3. Le opere dovranno essere eseguite entro il termine di mesi 6 dal rilascio del titolo abilitativo, comprendente anche il periodo di divieto di esecuzione di lavori stabilito dall'articolo 69 del presente regolamento. Proroga al predetto termine può essere concessa dal Responsabile dell'Ufficio che ha approvato il progetto su giustificata richiesta degli interessati.

CAPO II

Art. 55 - SUBENTRI, RINUNCE

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 52 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, tra le persone indicate nell'art. 52.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non sia stata occupata. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari a:
 - al 90% dell'importo pagato entro 12 (dodici) mesi dalla concessione;
 - al 50% dell'importo pagato dal secondo al quinto anno dalla concessione;
 - nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quinto anno dalla concessione.
2. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura essendo stata occupata, il cadavere, i resti o le ceneri, **siano trasferite in altro cimitero**. In quest'ultimo caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari a:
 - al 80% dell'importo pagato entro 12 (dodici) mesi dalla concessione;
 - al 50% dell'importo pagato dal secondo al terzo anno dalla concessione;
 - nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il terzo anno dalla concessione.
3. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura essendo stata occupata, il cadavere, i resti o le ceneri, **siano trasferite in altra sepoltura dello stesso cimitero**. In quest'ultimo caso, **nessuna somma** di rimborso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 57 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la costruzione di Cappelle Gentilizie o Tombe di Famiglia entro 24 mesi dalla concessione, quando non siano state eseguite opere di costruzione; a fronte della rinuncia, sarà effettuato un rimborso in misura del 50% dell'importo pagato.

2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 58 - Rinuncia a concessioni perpetue

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni perpetue, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto, senza alcun onere a carico, un ossario, di cui il Comune curerà il relativo abbellimento, per il tumulo dei resti o delle ceneri per la durata di anni 50.

4. La rinuncia non può essere soggetta ad ulteriori vincoli o ad alcun'altra condizione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 59 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 60 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, dopo 5 (cinque) anni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 49 comma 8;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in evidente stato di abbandono e per progressivo degrado della struttura per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 53;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di

concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 61 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, l'esumazione e la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 62- Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 50, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni delle Tombe di Famiglia, per collettività, e per Cappelle Gentilizie, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 63 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, posa di monumenti e abbellimenti di lastre, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta ed ottenere i titoli autorizzativi a seconda dell'intervento previsto.

2. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la presentazione di un deposito cauzionale e/o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 43 e 44 in quanto compatibili.

Art. 64 - Titoli abilitativi di costruzione di sepolture private e autorizzazioni per la collocazione di ricordi funebri

A) Costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie

1. L'edificazione è sottoposta a titolo abilitativi sulla base della normativa vigente in materia edilizia.
2. Nel provvedimento abilitativo del progetto viene definito il numero di feretri o urne che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e nel rispetto delle Norme di Attuazione del piano Regolatore dei Cimiteri e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le varianti al progetto, anche in corso d'opera, devono seguire le stesse procedure del primo comma.
7. I permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e i lavori che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla non sono soggette a preventiva autorizzazione.

B) Monumenti in campi comuni e giardino

1. La posa di monumenti nei campi comuni e giardino è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e devono rispettare le seguenti misure massime:

-Cimitero capoluogo di via degli Orti:

lunghezza mt 1,90 x larghezza 0,90 x altezza mt 2 dal piano.

per la zona anfiteatro:

lunghezza mt 2 x larghezza mt 0,90x altezza mt 2 dal piano

- Cimitero località Valera Viale Marietti

Lunghezza mt 2 x larghezza 0,90 x altezza mt 2 dal piano.

2. Le scritte da apporre sui monumenti devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

C) Abbellimenti delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari.

1.L'abbellimento delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. La rimozione e la susseguente posa della lastra di copertura dei loculi e degli ossari, effettuata ai fini dell'abbellimento della stessa, deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'Impresa incaricata dal concessionario.

3. La responsabilità per la rottura della lastra a seguito delle lavorazioni di cui al precedente punto è a totale carico del concessionario.

Art. 65 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. I titoli abilitativi per la costruzione delle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di cui al punto A) dell'articolo precedente, sono subordinati:

A) al deposito cauzionale, mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria di importo pari al 10% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dell'area cimiteriale.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele e per il risarcimento di eventuali danni delle opere di proprietà del Comune.

La garanzia cessa di avere affetto ed è svincolata automaticamente 90 giorni dopo l'ottenimento del permesso all'uso della nuova costruzione.

B) Alla presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale assicurato di almeno € 500.000,00=. La polizza assicurativa può essere prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori.

3. La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria di cui al precedente punto 2 A), deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

4. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 66 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi pubblici attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. L'occupazione di spazi pubblici è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione temporanea.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche.

Art. 67 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi interni prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il trasporto e carico/scarico dei materiali.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 68 - Orario di lavoro

1. Le imprese, per l'esecuzione dei lavori, devono rispettare i giorni e gli orari stabiliti in sede di rilascio dei titoli autorizzativi, con le limitazioni di cui al punto seguente e del successivo art. 69.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi e nei pomeriggi dei giorni di sabato, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere in sede di rilascio dei titoli autorizzativi.

3. Il ritiro delle lastre di chiusura dei loculi, da parte delle imprese incaricate, deve avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti in sede di rilascio dei titoli autorizzativi.

4. Il ritiro delle stesse deve avvenire mediante la consegna, al custode del cimitero, di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico.

Art. 69 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, è vietata l'esecuzione di lavori e l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nel periodo intercorrente dal 26 di Ottobre al 5 di Novembre.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

Art. 70 - Vigilanza

1. Il Responsabile del competente Ufficio comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 65.

Art. 71 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 72 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al

luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Attività Produttive, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 73 – Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 – Registro cronologico delle sepolture

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato registro cronologico delle sepolture, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 75 - Annotazioni nel registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario ;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero del repertorio dei contratti cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 77 - Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario informatico dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 75 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 78 - Scadenario delle concessioni

1. E' istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
3. Il Responsabile della gestione del cimitero dovrà programmare i lavori di esumazione previste entro la prima decade del mese di ottobre di ogni anno.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 80 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 81 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano allo stesso Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, i diversi Responsabili dell'Ufficio Tecnico, ciascuno per quanto di competenza, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 82 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 83 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto

concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “*juris tantum*” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 84 - Tariffe

1. Le tariffe potranno essere variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 85 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della *Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni di questo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell' art 7-bis T.U. 267/2000.

Art. 86 - Cimiteri per animali d'affezione

1. Nel caso in cui venissero individuate delle aree destinate al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 29 del Regolamento Reg. n.6/2004 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 87 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla *Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità – Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*.ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.